



Città di Modica

www.comune.modica.rg.it

Prot. n. _____ Del _____

IL SINDACO

Oggetto: Divieto per motivi di sicurezza pubblica, di somministrazione, vendita per asporto e di consumo di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e in lattine in occasione dell'incontro di calcio Polisportiva Modica calcio – A.S.D. Città di Gela - Stadio “Vincenzo Barone” di Modica – Domenica 3 marzo 2024.

Premesso che Domenica 3 marzo 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio “Vincenzo Barone” di Modica si terrà l'incontro di calcio Polisportiva Modica calcio – A.S.D. Città di Gela;

Che il suddetto evento richiamerà una forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all' area interessata, con un aumento della frequentazione dei locali pubblici e con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

Rilevato che consentire la somministrazione sul posto di bevande alcoliche e nei locali limitrofi e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime in occasione della manifestazione, potrebbe concorrere ad episodi di intemperanza da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

Ritenuto pertanto di dover prevenire il verificarsi di tali eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, attuando per lo scopo ogni misura necessaria finalizzata a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

Ritenuto per le superiori motivazioni individuare misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità;

Considerato che il rimedio di più immediata attuazione, risulta quello di vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere, sia all'interno dello stadio "Vincenzo Barone", sia agli esercizi pubblici e commerciali, ai laboratori artigianali alimentari ed ai titolari di distributori automatici di bibite, ubicati nelle immediate vicinanze dello stadio, nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima dell'inizio della partita di Domenica 3 marzo 2024 alle ore 15,00 e le due ore immediatamente successive al termine della stessa;

Ritenuto pertanto necessario, in occasione dell'incontro calcistico programmato per Domenica 3 marzo 2024 alle ore 15,00, vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere, all'interno dello stadio "Vincenzo Barone";

Ritenuto altresì opportuno, nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima dell'inizio della partita e due ore immediatamente successive al termine della stessa, nelle immediate vicinanze dello stadio, il divieto:

- per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per gli esercizi commerciali, per i laboratori artigianali alimentari e per i titolari di distributori automatici di bibite, ivi ubicati, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere;
- di consumo e di detenzione per il consumo, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;
- per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande e per i titolari degli esercizi commerciali ivi ubicati - di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

Dato atto che sono esclusi da tale divieto la somministrazione ed il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati, autorizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

Che pertanto si ritiene necessario provvedere all'adozione di apposito provvedimento volto a regolare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi., che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Ritenuto che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, in occasione dell'incontro di calcio tra Polisportiva Modica calcio - A.S.D. e Città di Gela, che si disputerà presso lo stadio "Vincenzo Barone" di Modica, Domenica 3 marzo 2024:

- di vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere, all'interno dello stadio "Vincenzo Barone";
- il divieto, nell' arco di tempo compreso fra almeno due ore prima dell'inizio della partita e le due ore immediatamente successive al termine della stessa, nelle immediate vicinanze dello stadio:
 - per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per gli esercizi commerciali, per i laboratori artigianali alimentari e per i titolari di distributori automatici di bibite, ivi ubicati, di somministrare e/o vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere;
 - di consumo e di detenzione per il consumo, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;
 - per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande e per i titolari degli esercizi commerciali ivi ubicati, di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere;

Dato atto che sono esclusi da tale divieto la somministrazione ed il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati, autorizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

AVVERTE

che i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione amministrativa di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

INFORMA

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sia trasmessa alla Prefettura di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Commissariato della Polizia di Stato di Modica, al Comando Compagnia Carabinieri di Modica, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica, al Comando di Polizia Locale.
- sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente.

*Da Palazzo San Domenico
Modica 29/02/2024*

*Il Sindaco
Marta Monisteri Caschitta*

